

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 maggio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 269/1985

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 92.

Legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996 art. 29. «Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio». Tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci nel Lazio, stagione invernale 2002/2003 Pag 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 93.

Legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996. Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio. Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate allo statuto del Collegio regionale dei Maestri di Sci, approvato con D.G.R. n. 5530/1998 Pag 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2003, n. 226.

Destinazione dell'incremento delle risorse economiche, messe a disposizione dall'articolo 32 della legge regionale del 6 febbraio 2003, n. 2, concernente la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003, alle domande presentate dai soggetti pubblici e privati per il bando, di cui alla deliberazione n. 1135 del 25 luglio 2001, relativo al programma «tetti fotovoltaici» Pag 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 253.

Conferma autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento di strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali già rese dalla Regione Lazio Pag 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 274.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 8. Deliberazione CIPE 14 febbraio 2002, n. 4 e successive modificazioni. Aggiornamento elenco comuni ad alta tensione abitativa Pag 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 275.

Comune di Tarquinia (VT). Variante al P.R.G. di un'area sita in Via D. Seusi, da viabilità a sottozona B3. Approvazione Pag 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 292.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001 Pag 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 309.

Reg. (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; legge 7 aprile 2000, n. 79 art. 1, comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di quantitativi di riferimento individuali dalla riserva regionale. Pag 20

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 APR. 2003

ADDI 11 APR. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonio	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
AGNELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - CIARAMELLETTI - FORMISANO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N. -309-

OGGETTO: Reg. (CE) n. 256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Legge 7 aprile 2000, n.79 art.1 comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.



Oggetto: Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Legge 7 aprile 2000, n.79 art.1 comma 8-bis. D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, così come modificato dal Reg. CE n.1256/99;

VISTO il Reg. (CE) n.1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.286 del 4 dicembre 1992, serie generale;

VISTA la D.G.R. n. 12223 del 29 dicembre 1993 recante "l'adozione delle disposizioni e modalità attuative nel territorio regionale" della normativa in materia di quote latte, ed in particolare il punto 2 dell'allegato a detta deliberazione;

VISTO il Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che modifica il Reg. CEE n.3950/92 del Consiglio e che stabilisce aumenti di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000 e 1° aprile 2001;

VISTA la Legge del 7 aprile 2000 n.79, art. 1 comma 8 bis che statuisce che con Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali vengono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, riduzioni, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2001, adottato in ottemperanza al citato comma 8 bis dell'articolo 1, legge n.79/2000, nel quale all'articolo 2 è stabilito che i quantitativi revocati, ridotti, rinunciati od abbandonati confluiscono nella riserva nazionale per poi essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, per essere da queste rassegnati;

TENUTO CONTO che, in fase di concertazione, sono state tenuti due incontri con le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, cui ha partecipato anche un delegato della Commissione Consiliare Agricoltura della Regione Lazio, nelle quali sono stati discussi ed analizzati i criteri e modalità da utilizzarsi nelle attribuzioni dei Quantitativi Individuali di Riferimento Aggiuntivi;

CONSIDERATO che sono stati completati gli accertamenti relativi alle "anomalie" di cui al D.M. n.159/99 relativamente alla campagna 2001/2002 e che detti accertamenti hanno reso disponibili quantitativi utilizzabili per assegnazioni ai produttori operanti nella regione Lazio a valere dal 1° aprile 2003;

CONSIDERATO che, per addivenire a dette assegnazioni entro una data ragionevolmente prossima all'inizio della campagna lattiera 1° aprile 2003/31 marzo 2004, è opportuno semplificare le relative procedure amministrative;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, portante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

CONSIDERANDO che i quantitativi che alluiscono alla riserva regionale non saranno, presumibilmente, adeguati a soddisfare tutte le richieste che verranno avanzate da parte dei produttori di latte e che, quindi, è opportuno stabilire limiti massimi nelle assegnazioni, secondo criteri oggettivi e predefiniti;

CONSIDERATO, per quanto al precedente punto, che si reputa opportuno escludere dalle attuali assegnazioni coloro che hanno già usufruito di tale beneficio in applicazione di precedenti provvedimenti regionali di assegnazione, con eccezione per coloro che hanno beneficiato di assegnazioni complessivamente inferiori a Kg.100.000 al fine di consentire attribuzione di quantitativi aggiuntivi fino al limite massimo di Kg.100.000 comprensivi di dette precedenti assegnazioni, fermi restando gli altri limiti disposti dal presente provvedimento;

RITENUTO, quindi, di individuare modalità e criteri per l'assegnazione dei Quantitativi di Riferimento Individuali (Q.R.I.) così come dettagliati nell'apposito allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2003/2004, ai produttori latte della Regione Lazio";

VISTO l'art.1, comma 2, della legge n.79/2000 in cui si statuisce che le quote assegnate non possono essere successivamente cedute dal beneficiario disgiuntamente dall'azienda e che se il medesimo cede, disgiuntamente dall'azienda, le quote di cui era titolare precedentemente alle assegnazioni, le quote assegnate tornano alla riserva nazionale per essere poi riassegnate dalle regioni cui dette quote afferivano;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato citato in premessa dal titolo "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2003/2004, ai produttori latte della Regione Lazio", che costituisce parte integrante al presente atto;
- 2) Il beneficiario delle quote assegnate ai sensi della presente deliberazione non potrà mettere in essere contratti di cessione di quota disgiuntamente dall'azienda, né per le quote assegnate né per quelle di cui era precedentemente titolare, pena la revoca delle quote aggiuntive assegnate ai sensi della presente deliberazione;
- 3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'avviso pubblico di cui al precedente punto 1), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 4) All'esecuzione della presente deliberazione provvede con propri atti il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale secondo la normativa vigente;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

ALLEGATO:

“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI (Q.R.I.) AGGIUNTIVI, CAMPAGNA 2003/2004, AI PRODUTTORI LATTE DELLA REGIONE LAZIO” RESI DISPONIBILI ALLA RISERVA DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2000 n. 79, ARTICOLO 1, COMMA 8 BIS - D.M. 19 APRILE 2001, ART. 2 -

ARTICOLO 1

QUANTITATIVI ASSEGNABILI

Sono disponibili per le assegnazioni di cui al presente avviso pubblico i quantitativi di QUOTE CONSEGNE che sono attribuiti alla Regione Lazio in applicazione dell'articolo 1, comma 8 bis, della legge 7 aprile 2000, "Disposizioni urgenti per l'attribuzione dell'aumento comunitario del quantitativo globale e per la regolazione provvisoria del settore lattiero caseario" secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.

I quantitativi resi disponibili alla riserva regionale vengono ripartiti fra i diversi territori provinciali, in applicazione di quanto previsto al successivo articolo 2, nella seguente maniera:

- 1) in misura equivalente al 50% delle revoche, riduzioni, rinunce o abbandoni rispettivamente ratificate in detti territori;
- 2) la sommatoria del restante 50% di dette rispettive revoche, riduzioni, rinunce o abbandoni viene ripartita in misura percentualmente commisurata alla sommatoria dei Q.R.I. allocati nei territori provinciali con riferimento alla campagna 2002/2003.

ARTICOLO 2

PRESENTAZIONE DOMANDE

I quantitativi che affluiscono alla riserva regionale sono assegnati alle aziende, avendo efficacia a partire dal 1° aprile 2003, su richiesta del produttore da effettuarsi esclusivamente a mezzo dei moduli allegati al presente avviso. Le richieste vanno indirizzate alla Regione Lazio, Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, Area 02, Servizio 2°, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 ROMA

Le istanze di assegnazione devono essere presentate, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Ai fini della valutazione del rispetto **perentorio** dei termini, per la presentazione dell'istanza, fa fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" degli uffici regionali, in caso di recapito a mano. Nel caso di invio postale, questo deve essere effettuato a mezzo raccomandata semplice.

Le istanze, documentate secondo quanto esplicitamente previsto nel presente avviso, debbono essere presentate esclusivamente, **a pena di irricevibilità**, utilizzando i moduli allegati al presente avviso che dovranno essere compilati in ogni loro parte. Le istanze devono essere presentate dai richiedenti **specificando il quantitativo richiesto**.



[Handwritten signature]

A seguito della raccolta e valutazione delle domande di cui al presente avviso pubblico, verrà predisposta una graduatoria per ciascuno dei territori provinciali di provenienza delle istanze, per provvedere alle assegnazioni dei Quantitativi di Riferimento Individuali (quote latte) aggiuntivi a favore delle aziende richiedenti già titolari di quota, a valere dal 1° aprile 2003.

Nel caso in cui una o più graduatorie provinciali non esauriscano i quantitativi disponibili, i relativi residui vengono ripartiti fra gli altri territori provinciali in misura percentuale commisurata alla somma dei Q.R.I. allocati in detti territori con riferimento alla campagna 2002/2003.

ARTICOLO 3.

BENEFICIARI:

Hanno diritto all'assegnazione, secondo le priorità più avanti elencate, i produttori che alla data della pubblicazione del presente avviso siano già titolari di quota consegne;

ARTICOLO 4.

LIMITI DI ASSEGNAZIONE:

Il Quantitativo di Riferimento Individuale (quota latte) massimo assegnabile a ciascun richiedente rimane così determinato:

- a) Differenza fra l'ammontare delle quote consegne (A più B) delle quali il richiedente è già definitivamente titolare e la misura massima di trenta tonnellate per ogni ettaro di S.A.U. dell'azienda condotta dal richiedente, con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n.468/92;
- b) Quantità richiesta, se inferiore a quanto determinato in applicazione del precedente punto a);
- c) Non superiore alla misura massima pari al cinquanta per cento delle quote consegne (A più B) di cui è già definitivamente titolare al momento dell'istanza.
- d) Comunque non superiore al limite massimo di cento tonnellate di nuova assegnazione.

I limiti di cui alla precedente lettera c) del presente articolo non hanno efficacia per i giovani produttori già titolari di quota, così come definiti al seguente punto 1° dell'articolo 6, che a seguito dell'eventuale assegnazione non raggiungono una quota individuale complessiva pari a 100 tonnellate. In tali casi detti limiti vengono innalzati fino al raggiungimento, a seguito di assegnazione, di una quota individuale complessiva pari a 100 tonnellate.

Il limite di cui alla precedente lettera d) del presente articolo non ha efficacia per le aziende richiedenti che abbiano subito, nel corso della campagna lattiera 2002/2003, il blocco della movimentazione dei capi od altra restrizione sanitaria imposta dall'autorità sanitaria, per un periodo superiore a 100 giorni,

ARTICOLO 5.

ESCLUSIONI:

Non possono beneficiare di alcuna assegnazione i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto od in parte, congiuntamente o disgiuntamente dall'azienda agricola, le quote di cui erano titolari.



Non possono avanzare domanda di assegnazione i produttori che hanno beneficiato di attribuzione di quota aggiuntiva, di ammontare pari o superiore a Kg.100.000, ai sensi e per gli effetti dei precedenti atti Regionali di assegnazione di quantitativi aggiuntivi.

Per coloro, che in virtù di precedenti atti regionali, abbiano beneficiato di assegnazioni inferiori a Kg.100.000, potrà essere determinata un'assegnazione fino al raggiungimento di una attribuzione massima di Kg.100.000, comprensiva delle assegnazioni precedentemente già determinate sulla base dei precedenti atti regionali.

Non può beneficiare di alcuna assegnazione il produttore che nel corso del periodo 2001/2002 abbia realizzato una produzione inferiore al 70 per cento delle quote delle quali era complessivamente titolare, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'articolo 2 del D.P.R. n.569/93.

ARTICOLO 6.

PRIORITA'

Le priorità di seguito elencate concorrono alla formazione della graduatoria per le assegnazioni ai richiedenti già titolari di quota, a misura del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

1) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

- a) Giovane agricoltore che al momento della data di scadenza del presente avviso abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni - **Punti 4 -**;
- b) Richiedente con età, alla data di scadenza del presente avviso, superiore a 40 anni. - **Punti 2 -**;
- c) Richiedente di sesso femminile - **Punti 1 -**

2) LOCALIZZAZIONE DELL'AZIENDA:


- a) Produttore operante in azienda agricola ubicata in area definita montana ai sensi dell'art.3, par.3. della Dir. CEE 75/268; - **Punti 6 -**
- b) Produttore operante in azienda agricola ubicata in zona svantaggiata od assimilata ai sensi dell'art.3, paragrafi 4 e 5, della Dir. CEE 75/268; - **Punti 5 -**
- c) Produttore operante in azienda agricola ubicata in altre zone non rictranti nelle delimitazioni di cui all'art.3, paragrafi 3, 4 e 5, della Dir. CEE 75/268; - **Punti 4 -**

L'ubicazione aziendale è data dalla contemporanea presenza del centro aziendale e di almeno il 50 per cento della S.A.U. nel territorio nel quale si chiede di classificare l'azienda, così come disposto dall'Art.8, commi 1 e 2, del D.M. 17 febbraio 1998 (Ministero per le Politiche Agricole).

3) TITOLARITA' DI QUOTA DEL RICHIEDENTE:

- a) Produttore titolare di quote, A più B, non superiori a tonnellate 150; - **Punti 3 -**;
- b) Produttore titolare di quote, A più B, superiori a tonnellate 150 più Kg.1; - **Punti 2 -**
- c) Produttore in attività, che ha subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1999, n.46; - **Punti 1 -**.

Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno



termine entro 36 mesi dalla data di scadenza del presente avviso. Qualora, avendo beneficiato di assegnazione aggiuntiva, il produttore titolare di contratti a carattere provvisorio come definiti al presente capoverso abbia a rescindere detti contratti prima del termine dei 36 mesi sopra indicati, si darà luogo alla revoca della quota assegnata in forza del presente avviso pubblico.

4) SITUAZIONE PRODUTTIVA:

- a) Produttore che nelle ultime tre campagne 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi pari o superiori al 95 per cento delle quote delle quali era rispettivamente titolare; - **Punti 5** -
- b) Produttore che nelle ultime tre campagne 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi inferiori al 95 e pari o superiori all'85 per cento delle quote delle quali era rispettivamente titolare; - **Punti 3** -

5) INVESTIMENTI AZIENDALI:

- a) Produttore che nell'ultimo quinquennio 1998/2002 ha realizzato investimenti aziendali, strutturali od in attrezzature, finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi esclusivamente negli allevamenti lattiero caseari bovini o finalizzati all'adeguamento dell'azienda alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia igienico sanitaria degli allevamenti bovini da latte, di importo eguale o superiore a 26.000 Euro. Sono da escludere nella valutazione della sussistenza del presente requisito investimenti in attrezzature non esclusivamente destinabili all'allevamento bovini da latte.; - **Punti 3** -

I requisiti di cui al presente punto devono essere attestati mediante autocertificazione sia se trattasi di investimenti per i quali sono stati richiesti ed ottenuti benefici pubblici, che se trattasi di investimenti realizzati unicamente con proprie risorse economiche. Nel caso di investimenti per i quali non sono stati richiesti ed ottenuti benefici pubblici il richiedente, a seguito dell'eventuale assegnazione aggiuntiva di Q.R.I., ha l'obbligo di presentare, entro trenta giorni dalla notifica dell'assegnazione stessa, una relazione redatta da tecnico abilitato, corrispondente a quanto autocertificato, con descrizione degli investimenti realizzati e loro quantificazione economica, congiuntamente ai permessi, concessioni, licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica-edilizia al momento dell'esecuzione delle opere, rilasciati da organismi ed enti pubblici, nonché da dichiarazione inizio lavori a suo tempo presentata, se richiesta. In caso di omissione di presentazione nei termini di detta relazione tecnica il beneficiario decade dall'assegnazione.

ARTICOLO 7.

POSIZIONI EX-EQUO (Parità di punteggio):

Nei casi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio in graduatoria, che non consentono di determinare le attribuzioni, la stessa viene ulteriormente differenziata incrementando il punteggio, ai soli produttori per i quali la situazione di parità di punteggio non consente di determinare le rispettive assegnazioni, secondo i seguenti criteri:

- 0,9 punti se giovane produttore già titolare di quota;
- 0,1 punti per ogni 5.000 € di maggiori investimenti, superiori ai 26.000 (art.6, punto 5);
- 0,6 punti per investimenti aziendali realizzati con partecipazione finanziaria pubblica;
- 0,5 punti se azienda in zona montana;
- 0,4 punti se richiedente di sesso femminile;

- 0,3 punti se azienda che ha prodotto nel triennio precedente mediamente più del 95% delle proprie quote (art.6, punto 4)
- 0,2 punti se azienda in zona svantaggiata o assimilata;
- 0,1 punti ogni 10 tonnellate di decremento di quota posseduta, inferiori alle 150 tonnellate.

In caso di perdurante parità di punteggio si provvederà alla ripartizione percentuale del quantitativo residuo fra i richiedenti in parità di punteggio.

ARTICOLO 8.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'indicazione, nelle istanze di assegnazione, di dati non veritieri riscontrati tali nella fase istruttoria o di controllo da parte dell'amministrazione, sono motivo di irricevibilità dell'istanza stessa. Qualora le istanze presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, l'istante è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione, su richiesta del servizio secondo, Area 02 Produzioni, deputato alla conduzione dell'istruttoria.

Dati e requisiti richiesti per la presentazione dell'istanza di assegnazione, così come indicato nell'allegato modulo di domanda, debbono essere attestati dal richiedente allegando specifica documentazione e certificazione probatoria. La documentazione e certificazione può essere sostituita, in tutto od in parte, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, artt. 45, 46 e 47. Il modulo di domanda di assegnazione può assumere valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, barrando l'apposita casella. Non è richiesta l'autenticazione della firma che può essere sostituita allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Il blocco della movimentazione del bestiame od altra restrizione sanitaria potrà essere attestato mediante autocertificazione. In questo caso il richiedente, a seguito dell'eventuale assegnazione aggiuntiva di Q.R.I., ha l'obbligo di presentare, entro trenta giorni dalla notifica dell'assegnazione stessa, la certificazione sanitaria relativa in suo possesso, mentre L'Arca 02 - Produzioni - della Direzione Regionale Agricoltura, Dipartimento Economico ed Occupazionale provvederà a verificare l'inclusione del comune di localizzazione dell'azienda beneficiaria fra quelli sottoposti a blocco della movimentazione. Nel caso la specifica autocertificazione risulti non veritiera, il dichiarante decade dai benefici eventualmente nel frattempo ottenuti.

La relazione di tecnico abilitato, e cioè iscritto al relativo ordine professionale, di cui all'articolo 6 punto 5 del presente avviso deve riguardare la tipologia degli investimenti con analitica descrizione e quantificazione delle spese sostenute.

L'amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione sulla documentazione e certificazione nonché sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate. Qualora i dati indicati nelle autocertificazioni dovessero risultare mendaci la relativa istanza verrà esclusa dalla valutazione per la formazione della graduatoria e la dichiarazione riscontrata mendace verrà inviata all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. Qualora i controlli siano conclusi in data successiva alla determinazione delle assegnazioni e facciano emergere od evidenzino dati mendaci, il dichiarante decade dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n.445/2000.


 5

Il beneficiario delle quote assegnate ai sensi del presente avviso non potrà mettere in essere contratti di cessione di quota disgiuntamente dall'azienda, né per le quote assegnate né per quelle di cui era precedentemente titolare, pena la revoca delle quote assegnate da riserva regionale.

Ai fini della valutazione della S.A.U. di cui all'articolo 4, lettera a) disponibile nelle aziende richiedenti nonché della titolarità di quota di cui all'articolo 3 del presente avviso, non devono essere prese in considerazione le aziende o parti di aziende e semplici terreni, condotte in ragione di contratti di comodato.

Nel caso di istanze presentate da società di persone, definite tali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettera a) del presente avviso viene riconosciuta qualora almeno il 50 per cento dei soci che prestano attività lavorativa in seno alla società stessa abbia età inferiore ai 40 anni. L'attestazione della prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci deve essere fornita con autocertificazione redatta sulla base delle posizioni INPS delle quali i medesimo sono titolari. Il requisito così definito deve permanere per almeno 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione aggiuntiva di quota. Ove detto requisito decada prima che siano trascorsi i 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione, questa viene revocata a valere dal 1° aprile successivo al verificarsi dell'evento che fa decadere dal requisito.

Nel caso di istanze presentate da società di capitali, definite tali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettera a) del presente avviso viene riconosciuta sulla base dell'età del rappresentante legale della società.

Le graduatorie determinate in esito alle istanze ricevute a seguito del presente avviso pubblico, rimangono in vigore fino al 31 marzo 2004, e sono soddisfatte con utilizzazione dei quantitativi resi disponibili alla riserva regionale sino a tale data.


ARTICOLO 9:

PROCEDURE:

L'Area 02 Produzioni - della Direzione Regionale Agricoltura, Dipartimento Economico ed Occupazionale, provvede alla raccolta e catalogazione informatizzata delle istanze di assegnazione di cui all'articolo 2. L'Area 02 provvede a notificare agli interessati il rigetto delle istanze presentate fuori termine.

La medesima Area provvede alla verifica e controllo dei dati indicati nelle domande, ed alla loro informatizzazione. A seguito della verifica di insussistenza dei requisiti necessari alle specifiche assegnazioni individuali, viene notificato all'interessato il motivato rigetto dell'istanza presentata.

Entro 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, eseguite le verifiche e gli accertamenti d'ufficio, l'Area 02 predispone l'organizzazione delle graduatorie provinciali per i richiedenti già titolari di quota. Dette graduatorie vengono adottate, entro il medesimo termine, con Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale che sarà soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



I provvedimenti individuali di assegnazione di quote aggiuntive, effettuate ai sensi del presente avviso pubblico, verranno altresì notificati ai beneficiari a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le istanze ammissibili ma che non si collocheranno in posizione di graduatoria utile alla definizione di assegnazione saranno riscontrabili unicamente dagli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La suddetta Area 02 - Produzioni - provvede all'estrazione di un campione delle istanze supportate da autocertificazioni, da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. I controlli a campione vengono svolti dalle Aree Decentrate Agricoltura, secondo la competenza territoriale. Detti controlli devono essere completati entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della specifica richiesta inoltrata dall'Area 02 della Direzione Regionale Agricoltura. In qualsiasi momento i controlli facciano emergere od evidenzino dati mendaci o comunque non veritieri, il dichiarante decade dai benefici eventualmente nel frattempo ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, così come disposto dal comma 1, articolo 75, del richiamato D.P.R. n.445/2000.



**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO
(Q.R.I.) AGGIUNTIVO, CAMPAGNA 2003/2004.
REGIONE LAZIO**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

NATO/A A _____ IL _____

DI SESSO MASCHILE FEMMINILE

RESIDENTE IN Via/Loc. _____

COMUNE _____ PROV. _____

TITOLARE RAPPRESENTANTE LEGALE ALTRO

DELL'AZ. AGRICOLA _____

UBICATA IN Via/Loc. _____

COMUNE _____ PROV. _____ TEL. _____

P. IVA _____ Codice Fiscale _____

COD. NOTIFICA 2002/2003 _____

**AVANZA ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO PARI A**

Kg. DI QUOTE CONSEGNE

CON EFFICACIA A PARTIRE DAL 1° APRILE 2003

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
DICHIARA

- DI NON AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETÀ.
- SOC. DI PERSONE O CAPITALI CORRISPONDENTI AL REQUISITO "GIOVANI"
- DI AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETÀ.

DI ESSERE TITOLARE : DI Kg. DI QUOTA "A" CONSEGNE
DI Kg. DI QUOTA "B" CONSEGNE

DI AVER SUBITO LA RIDUZIONE DI QUOTA "B", DISPOSTO DALLA LEGGE
24 FEBBRAIO 1995, n.46


DI NON AVER BENEFICIATO DI ASSEGNAZIONI AGGIUNTIVE
COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A Kg. 100.000 IN FORZA DI
PRECEDENTI ATTI REGIONALI

DI CONDURRE L'AZIENDA AGRICOLA SOPRA SPECIFICATA, IN QUALITA' DI:
 PROPRIETARIO AFFITTUARIO
 ALTRO (specificare) _____

CHE DETTA AZIENDA DISPONE DI Ha DI S.A.U., CON ESCLUSIONE
DELLE SUPERFICI DESTINATE A BOSCHI, FRUTTEI E COLTURE ARBOREE.

CHE DETTA AZIENDA E' UBICATA IN TERRITORIO DEFINITO, AI SENSI DELLA
DIR. CEE N.268/75:
 MONTANO SVANTAGGIATO ALTRA ZONA

DI NON AVERE VENDUTO, AFFITTATO O COMUNQUE CEDUTO
TUTTO O PARTE DEL QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO DEL QUALE
ERA TITOLARE, CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE DALL'AZIENDA
AGRICOLA, NEL CORSO DEI PERIODI 1999/00, 2000/2001, 2001/2002.



DI AVER PRODOTTO MEDIAMENTE, NELLE CAMPAGNE LATTIERE 1999/00, 2000/2001 E 2001/2002:

PIU' DEL 95 PER CENTO DELLE QUOTE DELLE QUALI ERA TITOLARE;

MENO DEL 95 PER CENTO E PIU' DELL'85 PER CENTO DELLE QUOTE DELLE QUALI ERA TITOLARE

DI AVER REALIZZATO NELL'ULTIMO QUINQUIENNIO INVESTIMENTI AZIENDALI, STRUTTURALI O IN ATTREZZATURE, RELATIVI ESCLUSIVAMENTE ALL'ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE, DI IMPORTO EGUALE O SUPERIORE A 26.000 €

DI AVER SUBITO, NEL CORSO DELLA CAMPAGNA LATTIERA 2002/2003, IL BLOCCO DELLA MOVIMENTAZIONE DEL BESTIAME OD ALTRA RESTRIZIONE SANITARIA, PER UN PERIODO SUPERIORE A 100 GIORNI

La presente istanza costituisce non costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ed è resa nella consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,

Sottoscritto a _____ il _____

FIRMA

Documento d'identità _____ n. _____ del _____

NOTE ESPLICATIVE:

Le domande di assegnazione di Q.R.I. devono essere inoltrate all'amministrazione, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, avendo cura di apporre una **X** in corrispondenza di ogni casella a conferma della sussistenza del requisito rispettivamente indicato, che si vuole attestare.

I dati anagrafici, fiscali e di ubicazione aziendale debbono essere indicati con chiarezza e precisione.

Va **obbligatoriamente** indicato il quantitativo di quota richiesta valorizzando e compilando l'apposita casella.

Indicare con esattezza i quantitativi di quota di cui il richiedente è già titolare al momento dell'istanza. Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio e comunque con contratti di comodato. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno termine entro 36 mesi dalla data di scadenza del presente avviso.

Specificare a quale titolo viene condotta l'azienda agricola e l'ammontare della S.A.U. disponibile (Ha, Centiare, Are), con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n.468/92, comprendendo le superfici per le quali può essere provato il "godimento" produttivo, con esclusione dei contratti di comodato, allegando alla domanda il prospetto "Superfici presenti in azienda" (SAC).

Un'azienda può essere classificata montana, in zona svantaggiata od in altra zona, ai sensi della Dir. CEE 268/75, se **contemporaneamente** il centro aziendale ed almeno il 50 per cento dei terreni aziendali ricadano in una di dette classificazione di zona.

Attestare che non sono stati stipulati contratti di cessione di sola quota (contratti di vendita sola quota stipulati entro il 31 dicembre 2000, 2001 e 2002, contratti di affitto di sola quota in corso di campagna stipulati entro il , 31 gennaio 2001, 31 gennaio 2002 e 31 gennaio 2003) o di azienda con quota nei periodi indicati.

Barrare l'apposita casella se si vuole far assumere al modulo di istanza il valore di autocertificazione.

Qualora, in fase di istruttoria delle istanze, si riscontrasse la non veridicità dei dati, ciò costituisce motivo di rigetto dell'istanza stessa.

Allegati:

Fac-simile autocerificazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, commi 1, 2 e 3, del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci:

L'anno duemilatre il giorno _____ del mese di _____

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via/piazza/ fraz. _____

Codice fiscale _____ partita IVA _____

DICHIARA

Di essere (titolare, rappresentante legale, altro) _____

Dell'azienda agricola _____

Ubicata in _____ Via/loc _____

Ricadente in zona (Dir. CEE n268/75, montana, svantaggiata, altra) _____

Società di persone costituita di n. _____ persone, delle quali n. _____ che

prestano stabilmente la propria attività lavorativa in azienda.

Con disponibilità di SAU pari ad Ha _____ come di seguito dettagliati,
con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto
dall'articolo 10, comma 3, della legge n.468/92;

